



ISTITUTO COMPRENSIVO

“Gian Giacomo Ciaccio Montalto”

Via Tunisi, 37 - 91100 TRAPANI — Tel -Telefax 0923.20106

CF: 80004160810 - C.M.: TPIC836004

e-mail tpic836004@istruzione.it — e-mail tpic836004@pec.istruzione.it

www.icciacciomontalto.edu.it

a.s. 2026/2027

Circ. n. 31/2026

Trapani, 06/10/2026

**Al Personale Docente e ATA
Ai collaboratori del dirigente**

Oggetto: Chiarimenti sulla somministrazione dei farmaci a scuola

Con la presente si ritiene indispensabile dover chiarire alcuni aspetti fondamentali e non trascurabili sulla somministrazione dei farmaci a scuola.

La somministrazione di farmaci salvavita e/o essenziali a determinati alunni, affetti da patologie per le quali è necessario, sulla base di specifica certificazione medica, assumere la terapia durante l'attività didattica, è tra i compiti più importanti, dato che, attraverso la somministrazione, si permette all'alunno di dare attuazione al “*diritto allo studio*”, che, diversamente, sarebbe inattuabile.

Sia chiaro che non esiste nessun obbligo per il personale di somministrazione dei farmaci. Ciò si evince dalle Raccomandazioni del 25 Novembre 2005, emanate dal MIUR (oggi MI) di concerto col Ministero della Salute, e contenenti, ex art. 1, “*le linee guida per la definizione degli Interventi finalizzati alla assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica*”.

In particolare, all'art. 4, si afferma che i Dirigenti scolastici, a seguito della richiesta avanzata dai genitori dell'alunno, “*verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati*”.

Le Raccomandazioni, quindi, si rifanno al concetto di disponibilità che **non è un obbligo**.

Se è vero dunque che non esiste un obbligo in relazione alla somministrazione del farmaco, non può dirsi lo stesso in merito alle responsabilità dei docenti.

Infatti, come è ben noto a tutti gli addetti ai lavori, sugli insegnanti grava un generale obbligo di garanzia nei confronti dei propri alunni, a tutela della loro incolumità non solo degli stessi, ma anche di terzi che con questi vengano a contatto.

A tal proposito, la Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass S.. 27 giugno 2002, n. 9346) ha affermato che, *a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dello stesso alla scuola, tra l'istituto scolastico e l'allievo si determina l'instaurazione di un vincolo contrattuale, dal quale sorge a carico dell'istituto scolastico, accanto alla prestazione scolastica principale di istruire e di educare, anche l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza dell'allievo e proteggerne l'incolumità nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue forme, ivi compresa l'adozione delle misure idonee ad impedire che procuri danno a se stesso.*

Pertanto, tra l'insegnante, dipendente dell'istituto scolastico, e l'allievo sorgerebbe un rapporto giuridico non per contratto, ma per contatto sociale, in base al quale si genera un affidamento che comporta per l'insegnante non solo di istruire ed educare, ma anche di **proteggere il minore per il tempo in cui è affidato alla sua sorveglianza.**

Detto ciò, anche nell'ambito dei rapporti scolastici, si spiega il sorgere di un rapporto negoziale tra l'allievo e l'insegnante, in ragione dell'affidamento che genera lo *status* professionale di quest'ultimo.

Da qui allora sorge l'obbligo di vigilare sull'integrità fisica dell'allievo e di adottare tutte le misure idonee ad impedire che quest'ultimo si procuri dei danni.

Dal punto di vista probatorio, tale ipotesi segue il regime normalmente previsto in caso di **responsabilità contrattuale previsto dall'art. 1218 c.c.**, che comporta **un'inversione dell'onere della prova**, per cui in concreto il danneggiato potrà limitarsi a provare solo che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto scolastico, mentre sull'insegnante grava l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a lui non imputabile, nonostante l'adozione di tutte le misure necessarie per evitarlo.

Quanto alla somministrazione dei farmaci, deve farsi una prioritaria distinzione tra:

- l'alunno affetto da una patologia cronica, che comporti l'assunzione di una terapia in modo continuativo;
- l'alunno che si trovi in uno stato di emergenza imprevedibile.

La giurisprudenza si è pronunciata sovente sull'argomento, affermando a più riprese che il docente **non è responsabile solo allorquando l'evento dannoso è risultato essere impreveduto ed imprevedibile.** Dunque, ritornando alla distinzione di cui sopra, può dirsi che:

- nel primo caso, la somministrazione del farmaco è un evento prevedibile e prevenibile, rientrando nei doveri di vigilanza dell'insegnante, dovendo lo stesso assicurarsi che la somministrazione del farmaco sia stata regolarmente effettuata;
- nel secondo caso, invece, qualora si riscontrasse una situazione di pericolo imprevedibile, la valutazione della responsabilità del docente andrà vagliata facendosi riferimento al criterio della diligenza media.

In particolare, dovrà verificarsi la **sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dell'insegnante, nella somministrazione del farmaco o nella gestione del pericolo, ed una lesione dell'incolumità fisica dell'alunno;** specificamente:

- nel caso di alunno affetto da malattia cronica, si andrà a verificare la diligenza media anche in correlazione agli strumenti e alle conoscenze delle quali il docente dispone;

- per l'alunno per cui è necessario intervento a seguito di fatto imprevedibile, invece, ci si rimetterà al « buonsenso», ossia alla *“capacità di comportarsi con saggezza e senso della misura, attenendosi a criteri di opportunità generalmente condivisa”*.
- Inoltre, in caso di emergenza, il rifiuto alla somministrazione del farmaco indispensabile/salvavita **potrebbe esporre il docente ad inadempimento** della obbligazione contrattuale di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre, così, insegnante e Scuola, a **forme di responsabilità risarcitoria ex art. 2048 c.c.**

Si precisa inoltre, che la Scrivente ha già fatto richiesta, come da linee guida, all'ASL competente di attivazione di un corso di formazione *Farmaci a scuola*, per cui non si è ricevuta risposta formale ed è in contatto con il medico scolastico.

Cionondimeno, si precisa che la disponibilità di cui sopra può arrivare o da personale che attesti di essere già formato in materia o da personale che non è ancora in possesso di una formazione specifica.

La somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto: deve trattarsi, pertanto, di somministrazione di farmaci "programmabili", relativi a patologie croniche per le quali il medico curante abbia previsto tempi di somministrazione, posologia e modalità da seguire, come da protocollo sanitario individuale.

Alla luce di quanto osservato, è possibile circoscrivere un'eventuale responsabilità dell'Amministrazione scolastica ai soli casi in cui il dirigente non abbia adottato le misure previste dalle direttive ministeriali in materia.

Più specificamente, potrà essere individuata una precisa responsabilità del dirigente scolastico nei casi in cui, ad esempio, egli abbia omesso di individuare, nell'edificio scolastico, un luogo idoneo alla conservazione e alla somministrazione del farmaco; oppure non abbia concesso, ove richiesto, ai genitori degli alunni o ai loro delegati, l'accesso ai locali scolastici durante l'orario delle lezioni, al fine di permettere loro la diretta somministrazione del medicinale; o ancora, abbia omesso di verificare la disponibilità degli operatori scolastici, docenti e personale ATA, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci durante l'orario delle lezioni.

Per quanto concerne la determinazione del danno risarcibile in caso di mancata somministrazione dei farmaci, individuabile nella compressione dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione provocati dalla mancata frequenza scolastica dell'allievo, si ritiene di dover seguire l'orientamento prevalente che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass. sez. iii, 30 aprile 2009 n. 10120 e sez. i 19 maggio 2010 n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. ss. uu. 19 agosto 2009 n. 18356).

L'individuazione dell'esatto perimetro degli obblighi normativi sussistenti in capo all'Amministrazione scolastica consente, altresì, di tracciare il confine della responsabilità penale in cui possono incorrere gli operatori scolastici tutte le volte in cui si ponga la necessità di intervenire a tutela di un minore durante l'orario delle lezioni.

Potrebbe, infatti, astrattamente configurarsi una responsabilità penale:

- *a titolo di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) in capo ai soggetti (docenti e personale ATA) che omettano di attivare le procedure come sin qui descritte nelle ipotesi in cui sia necessario procedere alla somministrazione di un farmaco all'alunno.*
- *a titolo di lesioni colpose (art. 590 c.p.).*
- *a titolo di omicidio colposo, (artt. 589 e 40, c.p.v. del codice penale) nella denegata ipotesi in cui alla omessa somministrazione del farmaco dovesse seguire la morte dell'alunno.*

Quanto al delitto di omissione di soccorso, va innanzi tutto ricordato che il delitto è imputabile soltanto a titolo di dolo, il quale si atteggia come generico e nel cui oggetto rientra anche lo stato di pericolo in cui versa il soggetto passivo, che è elemento costitutivo del fatto tipico e più precisamente il presupposto dell'obbligo di attivarsi la cui omissione determina l'illiceità penale del fatto medesimo.

Per quanto riguarda l'astratta configurabilità di una responsabilità a titolo di omicidio colposo per omessa somministrazione del farmaco, va innanzitutto ricordato che, perché possa profilarsi una responsabilità penale a titolo omissivo, è necessario che il soggetto abbia violato un preciso obbligo giuridico di impedimento dell'evento.

E infatti, a norma dell'art. 40, comma 2, c.p., *"non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*.

Pertanto, per tutti i docenti che ancora non hanno dato disponibilità alla somministrazione dei farmaci si consiglia di valutare attentamente quanto sopra esposto e, nel caso in cui non si volesse dare disponibilità, si chiede di volerne dare notizia alla scrivente tramite dichiarazione scritta di non disponibilità alla somministrazione del farmaco.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Maria Sacco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate